

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-209 del 20/01/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Marzocchi Pompe S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di progettazione, sviluppo, collaudo, fabbricazione e vendita di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via 63a Brigata Bolero n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-215 del 19/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Marzocchi Pompe S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di progettazione, sviluppo, collaudo, fabbricazione e vendita di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via 63^a Brigata Bolero n. 15.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Marzocchi Pompe S.p.A. (C.F. e P.IVA 03285900969) per l'impianto destinato ad attività di progettazione, sviluppo, collaudo, fabbricazione e vendita di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Casalecchio di Reno, via 63^a Brigata Bolero n. 15, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2766/2014, Num. 1282/2014 P.G. n. 70744 del 06/05/2014, con scadenza di validità in data 15/05/2029, e rilasciata dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con Prot. n. 15132 del 15/05/2014 (successivamente rettificato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4997/2014, Num. 2443/2014 P.G. n. 125957 del 25/08/2014 e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con Prot. n. 27706 del 16/09/2014), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁴ {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 2766/2014, Num. 1282/2014 P.G. n. 70744 del 06/05/2014, con scadenza di validità in data 15/05/2029, e la successiva rettifica adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4997/2014, Num. 2443/2014 P.G. n. 125957 del 25/08/2014 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **Marzocchi Pompe S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Marzocchi Pompe S.p.A. (C.F. e P.IVA 03285900969) con sede legale ed impianto in Comune di Casalecchio di Reno, via 63^a Brigata Bolero n. 15, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 30/07/2020 (Prot. n. 19214) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di passare dal regime semplificato al regime ordinario per 5 emissioni (E13, E17, E18, E20 e E21), l'inserimento di una nuova emissione in atmosfera (E25), l'eliminazione di 4 emissione in atmosfera (E14, E22, E23 e E24) ed il passaggio dal regime ordinario ad regime scarsamente rilevante per l'emissione E19, con dichiarazione che lo scarico presente è esclusivamente domestico e meteorico di dilavamento non contaminato derivato dai coperti e dalle aree di sosta e transito (recapitanti rispettivamente in pubblica fognatura acque nere e in pubblica fognatura acque bianche), con dichiarazione che l'attività è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 19452 del 03/08/2020 (pratica SUAP n. 96/2014), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/08/2020 al PG/2020/112277 e al PG/2020/112304 e confluito nella **Pratica SINADOC 21508/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/136639 del 23/09/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24353 del 25/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/09/2020 al PG/2020/139139, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27410 del 26/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/155074, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 22/10/2020 (Prot. SUAP n. 27042).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/141173 del 01/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la società è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno alla data di redazione del presente atto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli scarichi domestici in pubblica fognatura, per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico e che il gestore del Servizio Idrico Integrato alla data di redazione del presente atto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli scarichi domestici in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 269,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. Tariffa 12.3.4.1 pari a € 269,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 19/01/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Marzocchi Pompe S.p.A.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via 63^a Brigata Bolero n. 15

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, sviluppo, collaudo, fabbricazione e vendita di apparecchiature fluidodinamiche svolta dalla società Marzocchi Pompe S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Casalecchio di Reno, via 63^a Brigata Bolero n. 15, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Marzocchi Pompe S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI OFFICINA 1

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

EMISSIONE E17
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI OFFICINA 2
EMISSIONE E20
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI OFFICINA 4

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

EMISSIONE E18
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI OFFICINA 3

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

EMISSIONE E19
PROVENIENZA: COLLAUDO POMPE A BENZINA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I, lettera jj, dell'allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: LAVATRICI REPARTO ELIKA

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come NaO ₂)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: LAVATRICE REPARTO ELIKA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI da A1 a A8

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E9 – E16 – EC1 – EC2 - EC3

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA E CALDAIE

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, non superano il valore di 3 MWt previsto all'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni non sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a

misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla società Marzocchi Pompe S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Casalecchio di Reno, via 63^a Brigata Bolero n. 15, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte II, punto 10, ossia attività di pulizia di superfici con consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno.

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 15% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 5, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La società Marzocchi Pompe S.p.A. dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di

sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

4. La messa in esercizio del punto di emissione E25 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E25 e comunque non oltre il 31/12/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. In occasione di tale messa a regime dovranno essere effettuati anche i primi autocontrolli periodici per i punti di emissione esistenti. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Marzocchi Pompe S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. La società Marzocchi Pompe S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E13, E17, E18, E20, E21 ed E25.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Marzocchi Pompe S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/212/2013).
- Elaborato “Ciclo Produttivo - Scheda C” non datato (agli atti di ARPAE in data 04/08/2020 al PG/2020/112277).
- Elaborato “Piano gestione solventi” non datato (agli atti di ARPAE in data 04/08/2020 al PG/2020/112277).
- Elaborato “Planimetria generale” datato 24/07/2020 (agli atti di ARPAE in data 04/08/2020 al PG/2020/112277).

Pratica Sinadoc 21508/2020

Documento redatto in data 19/01/2021

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Marzocchi Pompe S.p.A.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via 63^a Brigata Bolero n. 15

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 02/10/2020 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Marzocchi Pompe S.p.A. ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'attività di progettazione, sviluppo, collaudo, fabbricazione e vendita di apparecchiature fluidodinamiche con la quale, in merito alle modifiche delle emissioni in atmosfera richieste, ha dichiarato che *“Secondo quanto riportato non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda (vedi ultima Valutazione di Impatto Acustico prodotta in data 30/10/2013 e conseguente autorizzazione n°1282/2014 PG n. 70744 del 06/05/2014 IP 2766/2014) nell'inserire le variazioni sopra descritte”*.
- Visto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Nelle aree produttive destinate alle lavorazioni notturne (area macchine utensili, montaggio e collaudo) ed in riferimento al solo periodo notturno, la società Titolare dell'impianto dovrà garantire che le finestre lato sud siano sempre tenute chiuse, anche nei mesi estivi.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/212/2013) ed in particolare l'elaborato "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 30/10/2013 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Marzocchi Pompe S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 02/10/2020 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Marzocchi Pompe S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 27/10/2020 al PG/2020/155074).

Pratica Sinadoc 21508/2020

Documento redatto in data 19/01/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.